

L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22
articolo 99, comma 1, lettera e bis)

INDIRIZZI PER L'INSTALLAZIONE **DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI**

(testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1529 di data 28 luglio 2006 e modificato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2706 di data 13 novembre 2009)

aggiornato al 23 novembre 2009

(le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 2706 del 13 novembre 2009 sono riportate in grassetto e corsivo)

INDIRIZZI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

1. FINALITA'

I presenti criteri sono orientati a temperare l'interesse alla diffusione dei pannelli solari termici e fotovoltaici – d'ora in poi denominati anche "impianti" - per favorire il risparmio energetico, con quello di tutela del paesaggio. L'installazione generalizzata e priva di criteri di detti impianti nei centri abitati potrebbe infatti comportare conseguenze negative rilevanti nel campo paesaggistico. I criteri hanno quindi la funzione di evitare che, in modo confuso e caotico, anche questo nuovo elemento tecnologico, dopo antenne, parabole, abbaini e finestre in falda, comprometta le tradizionali caratteristiche dei tetti trentini.

Nelle aree soggette a tutela del paesaggio le relative autorizzazioni di competenza comunale sono rilasciate in conformità agli indirizzi di questa deliberazione.

Questa deliberazione assume altresì valore di indirizzo per i comuni, in relazione alle attribuzioni riservate alla Giunta provinciale dall'articolo 3 della legge provinciale n. 22 del 1991, per l'eventuale ulteriore precisazione delle disposizioni di questo provvedimento nonché per la fissazione dei criteri da osservare per la collocazione degli "impianti" nei centri storici, secondo quanto previsto dal numero 3.

Si precisa che in assenza della fissazione dei predetti criteri da parte dei comuni ai sensi del numero 3, la collocazione degli "impianti" nei centri storici – che non sono assoggettati a tutela paesaggistico-ambientale -, può ritenersi ammessa solo in conformità ai criteri di cui al numero 3 medesimo e comunque previo parere favorevole della commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale competente per territorio.

2. ASPETTI NORMATIVI

A titolo ricognitivo, si evidenziano di seguito le norme che disciplinano l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici:

2.1 - Disciplina urbanistica

I pannelli solari termici e fotovoltaici, in quanto impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, sono opere soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), della legge provinciale n. 22 del 1991, salvo che l'installazione non sia connessa ad altre opere che richiedono la concessione edilizia.

Non sono tuttavia soggetti a DIA, ma al rilascio di concessione edilizia, gli impianti fotovoltaici destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete o comunque a soggetti terzi.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica degli impianti fotovoltaici, si precisa che qualora gli stessi, indipendentemente dalla dimensione, abbiano la funzione prevalente di perseguire

il risparmio energetico delle singole unità immobiliari - ivi comprese quelle con destinazione diversa da quella residenziale (ad esempio quelle destinate a servizi pubblici e privati, impianti commerciali e produttivi) - gli stessi possono considerarsi comunque impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e quindi, in quanto pertinenze dell'edificio, essere ritenuti conformi con la disciplina urbanistica di zona. Inoltre nel caso di "impianti" realizzati da enti pubblici, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, potranno essere ritenuti conformi alla normativa urbanistica che disciplina le opere pubbliche: purché tali impianti siano destinati prevalentemente a perseguire il risparmio energetico di strutture o di servizi pubblici.

Gli impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi, in assenza di un legame funzionale e pertinenziale con l'edificio esistente e con la sua destinazione d'uso, sono collocabili solamente sulle coperture degli edifici esistenti. Gli impianti collocati sulle coperture degli edifici sono considerati impianti tecnologici e come tali sono ammessi nelle diverse destinazioni di zona, fatte salve eventuali esclusioni previste dagli strumenti urbanistici o da altre disposizioni comunali. Per gli edifici ricadenti nelle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 dell'allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale, l'installazione degli impianti è comunque soggetta all'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 62 della legge provinciale n. 1 del 2008, organo competente anche ai fini paesaggistici, e non si applica il punto 2.2..

Gli impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi non collocati sulle coperture di edifici esistenti sono considerati impianti produttivi e come tali collocabili solamente nelle aree in cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive del settore secondario.

La realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di soggetti che svolgono istituzionalmente l'attività di produzione e distribuzione di energia è qualificabile come opera di infrastrutturazione del territorio, in quanto connessa e strettamente funzionale alla rete di distribuzione di fonti energetiche. Tali impianti possono essere realizzati solo nei casi in cui sono espressamente ammessi dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale.

2.2. - Disciplina paesaggistica

Nelle aree soggette a tutela del paesaggio di cui al Piano urbanistico provinciale (aree gialle), l'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991, alla lettera e bis) del comma 1, ha attribuito la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai comuni, in luogo delle commissioni comprensoriali. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale che si esprime in conformità ai criteri di cui alla presente deliberazione.

Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto a quello edilizio e deve essere acquisita prima della presentazione della DIA o della domanda di concessione edilizia. Ne consegue che gli interessati, prima di presentare la DIA o la domanda di rilascio della concessione edilizia, dovranno richiedere al comune l'autorizzazione predetta.

3. CRITERI CONCERNENTI LA COLLOCAZIONE DEI PANNELLI

3.1 - Modalità di collocazione

- a) appoggiati completamente sul manto di copertura, disposti in modo ordinato e compatto, scegliendo le falde meno esposte alla vista (comprese in un azimut di più o meno 45° dal Sud), evitando di far loro assumere pendenze e orientamenti diversi per i quali siano necessari quei supporti che risultano anch'essi molto visibili;
- b) inseriti nell'architettura dell'edificio fin dal suo progetto iniziale, con pareti inclinate o superfici continue. Questa modalità può essere utilizzata in edifici di nuova costruzione;
- c) *in casi particolari ed adeguatamente motivati i pannelli possono essere collocati su supporti idonei a fianco dell'edificio. Tale soluzione è esclusa negli insediamenti storici e nei casi previsti dal quarto capoverso del punto 2.1..*

3.2 - Posizione del serbatoio

Il serbatoio deve essere posizionato al di sotto del pacchetto di copertura del tetto nei seguenti casi:

- a) edifici inseriti nei centri storici, nei casi i cui è ammessa l'installazione dei pannelli ai sensi del numero 3.4., lettera b);
- b) edifici classificabili come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991;
- c) edifici isolati ricadenti in zone soggette a tutela del paesaggio caratterizzati da grande visibilità o situati in zone paesaggisticamente esposte.

Negli altri casi, sistemi di pannelli/serbatoio su unico supporto possono essere posizionati sopra il manto di copertura, alle seguenti condizioni:

- a) in presenza di dimostrata impraticabilità tecnica di altre soluzioni (ad esempio, in caso di sottotetto non praticabile ovvero abitato ma con altezze interne non idonee alla collocazione dell'accumulatore sotto falda);
- b) previa verniciatura opaca del serbatoio dello stesso colore del manto di copertura.

3.3 - Disposizione dei pannelli

I pannelli dovranno:

- a) dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente;
- b) presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;
- c) evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con orientamenti non omogenei.

3.4 – Tipo di edificio interessato

Occorre distinguere tra edilizia storica e recente:

- a) edilizia recente: è soggetta al rispetto dei criteri di cui ai numeri precedenti;
- b) edilizia storica: riguarda una parte limitata del patrimonio edilizio e della popolazione.

E' il tessuto rispetto al quale i pannelli risultano generalmente estranei e spesso incompatibili. Nei centri storici la loro installazione è ammessa solo previa specificazione, con apposita deliberazione del consiglio comunale, acquisito il parere dell'Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, di ulteriori criteri rispetto a quelli già elencati ai punti precedenti, nel rispetto comunque dei seguenti indirizzi specifici:

- 1) siano scelte le falde meno visibili,
- 2) il serbatoio sia posizionato normalmente sotto le falde del tetto.

Con la medesima deliberazione consiliare dovranno anche essere individuate cartograficamente le zone del nucleo storico nelle quali non è consentita l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, tenendo presente che dovrà essere evitata la collocazione degli impianti nelle zone di maggior pregio ed esposte alle visuali, quali le piazze principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico che consentono una visione d'insieme dei tetti.

Deve considerarsi comunque esclusa la possibilità di collocare pannelli solari termici e fotovoltaici su edifici soggetti a restauro.

Nelle more di adozione della precitata deliberazione del consiglio comunale, l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, all'interno dei centri storici - che non sono assoggettati a tutela paesaggistico-ambientale -, potrà avvenire solo previo parere favorevole della commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale competente per territorio.

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici nelle aree produttive e commerciali non è soggetta ai criteri di cui al presente punto 3..